

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGLIE' E LEVONE PER L'UTILIZZO A TEMPO
PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004**

TRA

IL COMUNE DI AGLIE'

CF 83501790014, nella persona del Sindaco pro tempore sig. Succio Marco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

IL COMUNE DI LEVONE

C.F. 85500790010, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. Gagnor Massimiliano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che

- Sono intercorsi accordi tra i Sindaci dei comuni di Levone e Agliè, al fine dell'utilizzo condiviso, nell'ambito del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore), della dipendente Sig.ra geom. Mara Gaudio, istruttore tecnico con contratto a tempo indeterminato e pieno – categoria "C6", come di seguito disciplinato;
- l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*;
- i predetti Enti hanno concordato l'assegnazione della predetta dipendente al comune di Agliè per n. 24 ore settimanali e al comune di Levone per n. 12 ore settimanali, al fine di poter supportare il personale dell'Area Tecnica nell'espletamento dei propri compiti di istituto;
- la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;
- la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Agliè, in quanto il servizio presso il comune di Levone avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;
- la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo della Sig.ra Gaudio Mara, dipendente di ruolo presso il Comune di Agliè, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Tecnico – Categoria Economica “C6” del vigente CCNL, da parte del comune di Levone, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 16.11.2022.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Levone delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione la dipendente Gaudio Mara presterà servizio presso il Comune di Agliè per 24 ore settimanali e presso il Comune di Levone per 12 ore settimanali;

Le Amministrazioni di Agliè e Levone, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi alla dipendente.

Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza della dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dell'ufficio tecnico dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/03/2023 ed avrà durata sino al 28/02/2025 compreso, con rinnovo automatico per i successivi 2 anni.

Si conviene inoltre che, nel periodo di vigenza della convenzione, la medesima possa essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle amministrazioni, comunicato a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi.
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso.
- Per il venir meno del consenso del lavoratore interessato con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il comune di Levone:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Agliè che risulta l'unico datore di lavoro della dipendente;
- la gestione complessiva delle presenze della dipendente interessata continuerà a far capo al Comune di Agliè;
- Il Comune di Levone provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrate ed in uscita, del suddetto dipendente.
- Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Agliè, che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Levone, relativamente al/ai giorno/i di servizio prestato/i presso quest'ultimo.
- La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Agliè, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Levone.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 24/36mi per il Comune di Agliè e in ragione di 12/36mi per il Comune di Levone.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Agliè, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Il Comune di Levone si impegna a rimborsare al Comune di Agliè il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL in godimento all'istruttore tecnico geom. Gaudio Mara, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione della dipendente. Il Comune di Levone si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente l'eventuale trattamento economico accessorio ed il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso di esso.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Agliè ed il Comune di Levone provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I Comuni di Agliè e Levone s'impegnano a garantire alla dipendente la fruizione del servizio mensa, in conformità alle modalità in uso presso le singole amministrazioni. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito al Comune di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio.

Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi per progettazione o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Agliè e Levone, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni.

Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Lì.....

Comune di Agliè

Comune di Levone

la dipendente interessata – Istr. Tecnico Gaudio Mara
per presa visione e consenso:
